



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 97 DEL 15/03/2018 REG. GEN.
N. 33 DEL 15/03/2018**

**OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.)
DAL 15.3.2018 FINO AL 31.5.2018 – DETERMINAZIONI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- I. Con deliberazione di Giunta n. 76 in data 11.7.2017 si è disposto aggiornamento alla programmazione fabbisogno di personale, prevedendo tra l'altro il ricorso a operatori di altri enti, quali supporto all'unica unità di personale rimasta in servizio presso l'ente adibita a tali attività;
- II. In effetti la criticità presso il Comune di Costigliole Saluzzo è piuttosto evidente: la dotazione di personale adibito alla polizia municipale è stata dimezzata, e la programmazione in materia di personale non prevede più la sostituzione integrale del dipendente cessato già nel 2016, a causa delle criticità di bilancio;
- III. In tale contesto, le risorse economiche limitate consentono esclusivamente attività di supporto, alle quali può farsi fronte con rapporti ai sensi art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
- IV. Sono prevedibili ulteriori vicende relative alla provvista di personale per il 2018, e in tale contesto l'attività di supporto deve essere rinforzata;
- V. Occorre provvedere alla prosecuzione/attivazione di tali incarichi, e precisamente:
- VI. attività di vigilanza esterna (con eventuali attività anche di back office per quanto possibile);
- VII. attività amministrative, specialmente in materia di commercio, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, ricorsi a sanzioni, ruoli, e in generale per tutto quanto attenga all'attività del servizio di polizia, anche amministrativa e commerciale;
- VIII. Temporalmente, la durata di tali prestazioni può essere prevista per tutto il periodo di concessa autorizzazione da parte del datore di lavoro degli operatori, vale a dire:
 - 1) Ambito amministrativo: durata stimata in 12 mesi (fino al 31.12.2018), salvo eventuale risoluzione anticipata per "cessione funzione" all'Unione Montana Valle Varaita.
 - 2) Ambito operativo e in parte amministrativo: entro i limiti autorizzabili tempo per tempo dal Comune di appartenenza a seguito di richiesta dell'ente, salvo eventuale risoluzione anticipata per "cessione funzione" all'Unione Montana Valle Varaita.

Tali servizi (salve future diverse determinazioni nell'ambito della Unione di Comuni, alla quale questo Ente ha manifestato la volontà di conferire le funzioni in materia di vigilanza) sono tuttora indispensabili per questo Ente e non diversamente fungibili. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio (che non dispone di altro personale), con pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti; l'unico operatore in servizio tra l'altro deve provvedere a tutta una serie di incombenze pratiche, dall'attraversamento dei ragazzi presso le scuole, alle notifiche, agli accertamenti, e diventa impossibile provvedere a tutto;

- IX. senza la presenza di operatori di supporto, si rischia di andare a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale; vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- X. stante, al momento, la non operatività di tali servizi nell'ambito dell'Unione montana, risulta perciò indispensabile disporre di un minimo di attività di supporto;

Richiamate le altre considerazioni e circostanze contenute nella citata deliberazione n. 123 del 13.12.2016, che vengono così parzialmente rimodulate:

- 3) parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, legge 311/2004 non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di quel tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;
- 4) analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del d. lgs. N. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato;
- 5) per quanto riguarda il supporto amministrativo, risulta opportuno formalizzare il rapporto in parte secondo una delle due declinazioni del rapporto istituito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, e più in particolare secondo quella di maggiore autonomia del lavoratore, e in parte secondo l'altra declinazione; infatti, si può agire in conformità di quanto disposto dall'art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ai fini di una collaborazione esterna di elevata capacità, che garantisca il presidio organizzativo e l'adozione dei necessari e puntuali provvedimenti amministrativi;"

il sig. Ferdinando Boccon, ora istruttore direttivo di polizia locale, presso Unione dei Comuni del Monviso, è soggetto di comprovata esperienza e professionalità, tra l'altro coinvolto anche nei processi riorganizzativi riguardanti l'operatività dell'Unione montana stessa, e le prestazioni che saranno ora occorrenti per questo ente riguardano sia ambiti di particolare autonomia, sia ambiti in cui è essenzialmente richiesta l'incardinazione nell'organizzazione formale dell'ente (es. notifiche, presenze in udienze, ecc.); le particolari necessità che si appaleseranno nel corso del 2018, e comunque le esigenze già in atto (maggior supporto con presenza presso l'ente a cadenza periodica fissa o variabile) impongono anche una ridefinizione del compenso, che può essere ragguagliato alla paga oraria media ordinaria del profilo e categoria rivestite (pari a 12,25 €/ora), (limitatamente a un monte ore presunto di 25 ore su base annua) per la parte afferente allo specifico rapporto di dipendenza, mentre per la parte in autonomia può essere ragguagliato ad euro 5.000,00 annui (per periodi infrannuali, riproporzionamento per quanto occorre);

- 6) l'incarico ha ad oggetto, pertanto, la gestione di incumbenti di natura tecnico-amministrativa afferenti all'Area, la predisposizione degli atti amministrativi connessi, il perseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in un contesto di notevole autonomia, unitamente ad attività tipiche dell'inserimento stabile nell'organizzazione, quale dipendente;
- 7) l'attività si svolge con presenza presso la sede dell'ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici; la maggiore presenza in loco richiesta comporterà la necessità di presenza fissa o variabile, ma comunque periodica cadenzata (almeno mezza giornata settimanale in occasione di assenza totale del personale dipendente; almeno mezza giornata quindicinale/mensile negli altri periodi, ferma restando l'effettuazione in telelavoro o con altre modalità degli altri incumbenti richiesti: assistenza per gli atti, redazione di atti, esame pratiche, rapporti con enti); l'ambito operativo deve riguardare tutte le materie attinenti l'ufficio polizia municipale compresa polizia amministrativa, commercio, polizia giudiziaria, ecc.;
- 8) il compenso è ragguagliato tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare (assicurare la gestione del servizio pur in condizioni di carenza criticissima di personale, in attesa della già richiesta attivazione da parte dell'Unione), della professionalità richiesta, del carattere temporaneo del rapporto e della consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità; l'obbligazione del lavoratore è obbligazione di risultato, senza i vincoli attinenti al rapporto di lavoro subordinato (fatto salvo quanto specificato per alcune attività occorrenti), ovviamente fermi restando gli adempimenti e gli accorgimenti utili a monitorare l'entità dei servizi svolti, ai fini della verifica dei risultati stessi;
- 9) Considerato che, in tale contesto, data la assoluta specialità della norma, essenziale per i piccoli comuni (e che si riferisce all'utilizzo di personale degli enti locali, a favore di altri enti locali, senza particolari qualificazioni soggettive dei prestatori stessi, se non quelle funzionali ai fini dell'espletamento dell'incarico), si ritiene non pertinente l'applicazione di altre disposizioni ordinarie previste per gli

incarichi di consulenza e collaborazione, fermi gli adempimenti in materia di trasparenza;

- 10) Per quanto concerne invece l'altra figura professionale utilizzata, costituita dall'istruttore di vigilanza Antonio Previti, dipendente del Comune di Verzuolo, le attività prevalenti sarebbero costituite da ambiti afferenti l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente; ma anche in questo caso, per le ragioni relative al 2018 (ulteriore minore presenza preventivata dell'unico dipendente dell'ente) si rendono necessarie comunque prestazioni in autonomia; sotto il profilo economico, si ritiene di attribuire il compenso orario - paga media ordinaria - per il profilo e categoria rivestiti (pari a 12,67 €/ora), oltre ad euro 1800,00 per le attività svolte in autonomia (compenso su base annua, da raggugliare ai periodi tempo per tempo autorizzati); la presenza media presso la sede viene prevista fino a un massimo di trenta ore mensili
- 11) Si richiamano le considerazioni predette in relazione alle necessità, ed alle attività; le due figure professionali si raccorderanno in modalità tali da coprire le esigenze riguardanti tutto l'ufficio; ovviamente l'ente dovrà assicurare che i periodi di assenza totale del personale dipendente siano il più possibile minimizzati, in attesa della provvista di personale a carattere stabile; non vengono escluse ulteriori integrazioni con provvista di personale ove l'organizzazione prevista non fosse sufficiente;

Richiamati ancora: il Consiglio di Stato, con il parere n. 2141/2005; il Parere del 23/05/2008 n.2008; la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 26.05.2014;

Tutto ciò, fermo restando il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e tenuto conto dell'utilizzazione dei dipendenti per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in quanto svolte al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio;

Dato atto che è stata chiesta autorizzazione agli enti di appartenenza, e che:

- il sig. **Ferdinando Boccon**, (ora Istruttore Direttivo di Polizia Locale, presso Unione dei Comuni del Monviso) con comunicazione del 22.12.2017 Prot. 6076 è stato autorizzato dal proprio ente **fino al 31.12.2018** e poi incaricato con propria Determina N° 15 del 22/1/2018;
- il sig. **Antonio Previti**, Istruttore di Vigilanza presso il Comune di Verzuolo con comunicazione del 13.3.2018 Prot. 2626 è stato autorizzato dal proprio ente **fino al 31.5.2018**;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 9 del 15/1/2018 avente per oggetto "Servizi di Polizia Municipale, Commercio, Pubblici Esercizi: Avvalimento di personale. Determinazioni"

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alle

competenze, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di disporre la prosecuzione incarico al Sig. Antonio Previti, Istruttore di Vigilanza, dipendente del Comune di Verzuolo, per di attività in parte di supporto operativo e in parte di autoorganizzazione ed autonomia operativa, (sempre ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004), quale lavoro dipendente in parte, e in parte senza vincolo di subordinazione. Le attività prevalenti sarebbero costituite da ambiti afferenti l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente; ma anche in questo caso, per le ragioni relative al 2018 (ulteriore minore presenza preventivata dell'unico dipendente dell'ente) si rendono necessarie comunque prestazioni in autonomia. Sotto il profilo economico, si ritiene di attribuire il compenso orario - paga media ordinaria - per il profilo e categoria rivestiti (pari a 12,67 €/ora) entro il max di 30 ore mensili; oltre ad euro 1800,00 per le attività svolte in autonomia (compenso su base annua, da ragguagliare ai periodi tempo per tempo autorizzati);
- 3) di pubblicare l'incarico nella sezione "amministrazione trasparente/consulenze e collaborazioni" e di provvedere agli incumbenti previsti per l'anagrafe delle prestazioni;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 2.120,00 sul bilancio di previsione 2018 - 2020 annualità 2018 al piano dei conti 03.01.1.103.03.1.1307 Cap. 1130/81:
 - per l'Agente **Previti** per il periodo dal 15.3.2018 fino al 31.5.2018, per la parte afferente allo specifico rapporto di dipendenza l'importo lordo di € 1140,00 + 380,00 per oneri c/ente (di cui € 96,90 x IRAP) = Totale € 1.520,00
mentre per la parte in autonomia l'importo lordo (per il periodo dal 15.3.2018 fino al 31.5.2018) € 450,00 + 150,00 per oneri c/ente (di cui € 38,25 x IRAP) = Totale € 600,00
- 5) di disporre, mediante sottoscrizione per adesione del presente atto amministrativo, da parte del personale interessato, l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento, incompatibilità vigenti presso l'ente e riconosciute note con la sottoscrizione stessa.

Costigliole Saluzzo, li 15 marzo 2018

**Per Il Responsabile del Servizio Tecnico
ALLISIARDI LIVIO ***



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 97 DEL 15 marzo 2018 REG. GEN.
N. 33 DEL 15/03/2018

**OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.)
DAL 15.3.2018 FINO AL 31.5.2018 – DETERMINAZIONI -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in ordine a:

Anno	Imp.	Sub.	Segno	Accer.	Cap.	Art.	Importo €	Creditore
2018	194	0	+		1130	81	1.590,00	PREVITI
2018	195	0	+		1130	82	394,00	ANTONIO
2018	196	0	+		1170	31	136,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP)

Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa